

## ALLEGATO A



# **Adeguamento delle misure straordinarie per la formazione e l'informazione in agricoltura durante l'emergenza sanitaria Covid-19**

**Attività formative e informative previste dalle sottomisure:**

- 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze”**
- 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”**
- 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”**

## **1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA**

Come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 27 aprile 2020 “PSR 2014-2020 – Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Misure straordinarie per la formazione e l’informazione in agricoltura durante l’emergenza sanitaria Covid-19”, si stabilisce il ricorso alla modalità a distanza (FAD ed e-learning) anche se tale modalità non era stata prevista in sede di progettazione e solo in sostituzione della formazione ovvero informazione progettate come attività d’aula o altro spazio fisico e in presenza.

Per le attività interattive ed esperienziali dirette per le quali la presenza in aula o altro spazio fisico è indispensabile e non sostituibile, si applica l’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 95 del 23 ottobre 2020 “Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020.

In particolare le disposizioni contenute nell’allegato 1 dell’Ordinanza 95/2020 “Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica”, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento operativo.

L’ambito di applicazione delle seguenti modalità operative comprende i percorsi inseriti nelle attività formative e informative previste dal PSR-FEASR alle seguenti sottomisure:

- 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze”
- 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”
- 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”

L’ambito di applicazione comprende, rispetto alla data di adozione del presente atto:

- 1 edizioni già in svolgimento per cui si è già verificato l’avvio;
- 2 richieste di edizioni per le quali si sono concluse le attività di pubblicizzazione;
- 3 richieste di edizioni in pubblicizzazione;
- 4 richieste di nuove edizioni.

Le misure di seguito descritte hanno validità fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Al termine dell’emergenza sanitaria, le attività previste nell’ambito della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” di cui ai successivi paragrafi, non ancora svolte, verranno erogate in presenza presso le sedi inizialmente individuate per lo svolgimento delle attività stesse.

## **2. UTILIZZO DELLA FAD/E-LEARNING**

L’opportunità di rimodulare le attività formative ovvero informative con la modalità FAD/e-learning dovrà avere le seguenti caratteristiche specifiche, garantendo quanto di seguito riportato.

- La FAD deve essere sincrona, ossia realizzarsi come attività formativa ovvero informativa in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra partecipanti e docenti o relatori avvengono attraverso il trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione videotrasmissa, il seminario in audio conferenza ecc.) e, in generale, attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei partecipanti e dei docenti/relatori/tutor.
- La FAD è l’unica ammessa a “sostituire” quella d’aula “in presenza”.
- La piattaforma scelta dall’Agenzia formativa dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:
  - l’autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti/relatori e discenti/partecipanti, dati che consentano di rilevare i tempi della connessione e

informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;

- lezioni interattive (per le attività formative), che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica.

### **3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER L'ATTIVAZIONE DELLA FAD**

Per l'avvio dell'attività formativa in modalità a distanza, di cui al precedente paragrafo 2, si precisa quanto segue:

- per le edizioni già in svolgimento alla data delle presenti disposizioni, punto 1 del paragrafo 1, non è necessario attendere l'autorizzazione del UCI; dovranno comunque essere preventivamente (almeno nei 5 giorni lavorativi precedenti) comunicate agli stessi le modalità di erogazione in FAD. Saranno attivati dagli UCI successivi controlli;
- per tutte le altre casistiche, è necessario attendere l'autorizzazione preventiva dell'UCI. L'Agenzia formativa, in entrambe le casistiche sopra indicate, prima dell'avvio dell'attività formativa in modalità a distanza, deve trasmettere all'UCI, quanto segue:
  - un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto;
  - la descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle conoscenze;
  - il modello di report prodotto dalla piattaforma digitale di cui al precedente paragrafo 2;
  - l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli (UCI);
  - il calendario mensile delle lezioni FAD e i docenti o relatori impegnati. La distribuzione oraria della FAD deve garantire la qualità dell'apprendimento. Si precisa che la durata della FAD sostitutiva delle ore di aula dipende dalla durata dell'emergenza sanitaria;
  - per le edizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1, le modalità di selezione e verifica dei requisiti dei partecipanti;
  - dichiarazione di aver proceduto alla verifica della disponibilità da parte dell'utenza della tecnologia necessaria per partecipare alla FAD.

### **4. MODALITA' PER L'UTILIZZO DELLA FAD**

#### **4.1**

Requisiti specifici per le richieste di edizioni non ancora avviate in aula, ovvero di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1:

- modalità di pubblicizzazione. Per le richieste di edizione di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 1, l'Agenzia formativa deve specificare, nella pubblicizzazione rivolta ai potenziali partecipanti, le modalità di erogazione della formazione teorica mediante l'utilizzo della FAD, integrando, nel caso in cui la richiesta di edizione si trovi già in pubblicizzazione, quanto precedentemente comunicato;
- informativa e accettazione dell'utente. L'Agenzia formativa, prima dell'avvio di un'edizione territoriale, deve acquisire l'accettazione (con le modalità riportate al punto successivo) da parte dell'utente a fronte di specifica informativa resa rispetto alla rimodulazione didattica in FAD. I contenuti minimi dell'informativa sono i seguenti:
  - il percorso formativo/informativo sarà svolto in FAD sincrona, per le ore di formazione/informazione d'aula teorica, limitatamente alla durata della situazione di emergenza;

- le dotazioni tecnologiche minime di cui l'utente deve disporre per potersi iscrivere e poter partecipare in FAD sincrona;
- le modalità di realizzazione delle eventuali prove di selezione e/o verifica dei requisiti d'ingresso, legate allo svolgimento a distanza. L'acquisizione dell'accettazione da parte dei corsisti (per le attività formative) è estesa anche ai corsi già avviati in aula e per i quali l'Agenzia formativa non abbia ancora presentato alla data di adozione del presente atto la comunicazione di cui al precedente paragrafo 3.

All'utenza eventualmente già selezionata deve essere consentita la possibilità di ritirarsi.

La documentazione in esame deve restare agli atti per le eventuali verifiche dell'UCI;

- modalità di presentazione delle domande di iscrizione. L'Agenzia formativa deve garantire la possibilità d'iscrizione attraverso il proprio sito internet o mediante posta elettronica. In entrambi i casi, deve essere assicurata la raccolta di tutte le informazioni previste dalla domanda di iscrizione cartacea;
- numero massimo di partecipanti. Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione è pari al numero massimo di partecipanti già previsti per la formazione/informazione in aula da progetto e comunque nel rispetto della vigente normativa che richiede una superficie delle aule calcolata garantendo, al minimo, 1,8 mq per ciascun allievo;
- è responsabilità dell'Agenzia formativa procedere all'identificazione del candidato/a;
- le prove scritte, se previste, dovranno essere somministrate in modalità da remoto, ad esempio prevedendo la convocazione degli iscritti attraverso mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta agli atti, con somministrazione via web in contemporanea a tutti gli iscritti di un test tramite la piattaforma di cui al precedente paragrafo 2 con temporizzatore che preveda la chiusura in automatico del test allo scadere del tempo utile.

## 4.2

Per la FAD sostitutiva d'aula, di cui al paragrafo 2, le presenze dei partecipanti alla classe virtuale devono essere registrate sul registro d'aula da parte del docente o del tutor, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione "FAD sostitutiva di aula". Il registro presenze dovrà riportare informazioni coerenti con quanto tracciato nei report automatici della piattaforma in uso. A tale riguardo, dovrà essere allegato al registro il report delle presenze generato dalla piattaforma utilizzata.

## 4.3

Tutti i partecipanti al percorso formativo/informativo devono essere messi in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD, avendo riguardo alle specifiche esigenze dei partecipanti con disabilità. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi (per le attività formative), ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle attività.

Si precisa che l'Agenzia formativa deve comunque assicurare, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso.

Tutta la documentazione, inclusa quella riguardante le domande di iscrizione presentate dagli allievi (per le attività formative) o dei partecipanti alle attività di informazione, le eventuali prove di selezione svolte e di verifica dei requisiti in ingresso e relativi verbali, così come le eventuali prove intermedie, dovrà essere disponibile presso l'Agenzia formativa per i controlli da parte dei competenti uffici territoriali (UCI).

In caso di mancata coerenza con le presenti disposizioni, non sarà possibile il riconoscimento delle attività realizzate.

## **5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

Per quanto attiene alle attività attualmente in svolgimento in modalità FAD:

- a) nel caso in cui le Agenzie formative decidano di passare ad attività in presenza, potranno farlo previa una comunicazione all'UCI competente, con allegato il nuovo calendario di svolgimento e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e del dispositivo di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 95/2020 "Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento operativo;
- b) nel caso in cui intendano proseguire i percorsi in modalità FAD, non sarà necessaria alcuna comunicazione.

Per quanto attiene le attività che non sono ancora state avviate:

- a) nel caso in cui gli Agenzie formative intendano utilizzare la modalità in presenza, dovranno inviare all'UCI competente la comunicazione ordinaria di avvio del progetto e delle attività, secondo quanto già previsto dai bandi attuativi;
- b) nel caso in cui le Agenzie formative decidano di utilizzare la modalità di erogazione mediante FAD, dovranno seguire le istruzioni operative dei precedenti punti 2., 3., 4. del presente documento.

Per quanto attiene sia alle attività già in essere sia a quelli di nuova attuazione, si prevede la possibilità di modalità di svolgimento miste con alcuni moduli di attività formative/informative in FAD ed altre in presenza:

le Agenzie formative dovranno inviare all'UCI competente una comunicazione corredata dalle motivazioni su cui si basa tale scelta, dall'attestazione del consenso di tutti gli allievi e da un calendario dettagliato.

I controlli in loco potranno avvenire in presenza per quei moduli che si svolgeranno fisicamente nei locali dell'Agenzia formativa o altri spazi fisici, oppure a distanza, collegandosi all'aula virtuale, per i moduli in FAD.

Di regola tutta l'aula dovrà seguire le stesse modalità di erogazione (tutti gli utenti in FAD o tutti gli utenti in presenza): potranno esservi alcune eccezioni molto limitate, legate ad esempio ad utenti con particolari problematiche di natura sanitaria, che dovranno essere precisamente motivate e certificate.

In questo caso il controllo in loco verrà effettuato nei locali dell'Agenzia o altri spazi fisici ed i controllori verificheranno contestualmente che gli utenti ai quali è stata concessa l'autorizzazione a partecipare da remoto, siano effettivamente collegati.

Si precisa inoltre:

- che i calendari, in caso di modalità mista, debbano essere comunicati almeno venti giorni lavorativi prima dell'avvio effettivo dell'attività;
- che la regola per la formazione/informazione mista sia: tutti gli utenti in aula o tutti in FAD, in modo che le opportunità di formazione e informazione siano garantite a tutti con la stessa modalità;
- che potranno essere autorizzate eccezioni limitate e certificate a questa regola, ad esempio per gravi motivi di salute che impediscano la partecipazione in presenza;
- che questo tipo di percorsi non siano assoggettati ad alcuna forma supplementare di autorizzazione formale da parte degli UCI.

## **6. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Allegato "Adeguamento delle misure straordinarie per la formazione e l'informazione in agricoltura durante l'emergenza sanitaria Covid-19" è valido, salvo modifiche disposte da

disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.